



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale del Turismo

Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche

Tipologia turistico ricettiva “Albergo diffuso”

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 14, comma 13

Il Avviso pubblico

“IMPRESE”

Sommario

ART. 1.	FINALITÀ E OGGETTO	3
ART. 2.	DEFINIZIONI	3
ART. 3.	DOTAZIONE FINANZIARIA	5
ART. 4.	SOGGETTI PROPONENTI	6
ART. 5.	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	6
ART. 6.	PROGRAMMA D'INVESTIMENTO / INTERVENTI AMMISSIBILI	10
ART. 7.	DURATA / TERMINE DEL PROGRAMMA	12
ART. 8.	REGIME AMMISSIBILE, INTENSITÀ E CUMULABILITÀ	12
ART. 9.	SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	13
ART. 10.	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
ART. 11.	TIPOLOGIA DI PROCEDURA DI SELEZIONE	16
ART. 12.	MODALITÀ E TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE	16
ART. 13.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	18
ART. 14.	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE	21
ART. 15.	VARIAZIONI SOGGETTIVE	22
ART. 16.	VARIAZIONI OGGETTIVE	23
ART. 17.	CONTROLLI	24
ART. 18.	REVOCA / DECADENZA E RINUNCIA	24
ART. 19.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
ART. 20.	INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI	25
ART. 21.	COMUNICAZIONI	25
ART. 22.	DISPOSIZIONI FINALI	25
ART. 23.	RIFERIMENTI NORMATIVI	26
ART. 24.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	27

ART. 1. FINALITÀ E OGGETTO

1. L'intervento, attraverso il sostegno a iniziative private, persegue le finalità di aumentare la competitività delle Micro e Piccole Imprese (**MPI**) esistenti e di agevolare la creazione di nuove.
2. Oggetto dell'intervento sono i Programmi che su iniziativa di privati prevedono investimenti destinati alla ristrutturazione o alla creazione di nuovi "alberghi diffusi", tipologia ricettiva di cui alla Legge regionale n. 16/2017, art. 14¹, e relative Direttive di attuazione². L'organizzazione *ex novo* o la riorganizzazione dell'offerta ricettiva possono includere il recupero e la riqualificazione, secondo i principi della sostenibilità e dell'inclusività, degli immobili nella disponibilità dei soggetti proponenti che risultano siti nei "centri storici" degli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. **Ai fini del presente Avviso:**

- per «impresa» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, in possesso di una posizione IVA;
- per impresa «operativa» / «esistente» si intende l'impresa che alla data di pubblicazione del presente Avviso è regolarmente costituita e risulta attiva nel registro delle imprese;
- per «nuova impresa» si intende l'impresa che alla data di pubblicazione del presente Avviso non è costituita o, pur essendolo, non risulta attiva nel registro delle imprese;
- per «MPI» si intende la "Micro" e la "Piccola" Impresa come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.;
- per «Programma» si intende l'oggetto dell'intervento "proposto", comprensivo delle eventuali spese non ammissibili, esplicitato nel relativo Allegato "Programma d'investimento", che descrive l'impresa o la "rete soggetto" (entrambe anche se costituende), le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività, il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario;
- per «Programma ammissibile/amMESSO» si intende la quota parte del "Programma" come esitato al termine dell'attività istruttoria, comprensiva delle spese ammissibili e di quelle relative all'eventuale quota non ammissibile ma valutata necessaria per il conseguimento degli obiettivi e per garantire organicità e funzionalità dello stesso;
- per «Soggetto istruttore» si intende il soggetto incaricato delle attività di istruttoria delle domande presentate a valere sul presente Avviso;
- per «soggetto proponente» / «proponente» si intende l'impresa che, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, presenta domanda per la realizzazione di un "Programma";
- per «soggetto beneficiario» / «beneficiario» si intende la persona giuridica che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 12, è ammessa a beneficiare del contributo;
- per «strutture ricettive» si intendono le strutture che esercitano l'attività ricettiva come disciplinata dall'art. 13 della L.R. n. 16/2017;
- per «unità produttiva» si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di erogazione del servizio a cui si riferisce il "Programma", articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- per attività «prevalente» si intende l'attività esercitata dall'impresa proponente alla data di pubblicazione del presente Avviso, come riportata nella visura camerale, secondo la classificazione ATECO 2025;

¹ Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 – Art. 14: "Possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali".

² Direttive di attuazione della L.R. 28.7.2017, n. 16, approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 14/7 del 13.4.2023, artt. 2, c. 3, lett. b) e Allegato B.

- per «avvio lavori» si intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima:
 - la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare forniture o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oggetto del "Programma";
 - la data del primo titolo di spesa riferito al "Programma";
 - la data riportata quale "inizio lavori" nella analoga comunicazione - modello F3 o simile – presentata al SUAPE competente per territorio, riferita inequivocabilmente all'investimento oggetto del "Programma".

Non è considerato «avvio dei lavori» aver effettuato studi di fattibilità (tecnici e/o economici) se propedeutici e indispensabili per la realizzare l'intervento, aver sostenuto oneri concessori e aver sottoscritto un contratto preliminare relativo all'immobile oggetto dell'intervento anche se, in ottemperanza ad apposita clausola, è stata corrisposta una caparra confirmatoria ma a condizione che questa non ecceda il 10% del valore della cessione;

- per «chiusura lavori» / «completamento / conclusione del Programma» si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa riferito al "Programma ammissibile/ammesso";
- per «anno a regime» si intende il primo esercizio successivo alla conclusione del "Programma ammissibile";
- per «investimenti produttivi» si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali;
- per «attivi materiali» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature, compresi i "mezzi mobili";
- per «attivi immateriali» si intendono quelli diversi dagli attivi materiali che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del "Programma";
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria e restano associati all'investimento per cui è concesso il contributo per almeno tre anni calcolati dalla data di erogazione del saldo relativo al "Programma ammissibile";
- per «mezzo mobile» si intende un automezzo targato e attrezzato con beni facenti parte del "Programma ammissibile/ammesso", senza i quali l'attività economica agevolata non può essere svolta. L'automezzo deve essere, inoltre, identificato come un bene non ad uso promiscuo e dai preventivi deve risultare che sia attrezzato principalmente con beni non amovibili per il trasporto di soggetti diversamente abili;
- per «mezzi propri» si intendono:
 - nel caso di imprese costituite in contabilità ordinaria, nuovi conferimenti / finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale sociale e riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza vincolo di destinazione, risultanti da apposita Delibera dell'organo aziendale competente che vincoli gli stessi fino al completamento del "Programma". Non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura";
 - nel caso di imprese costituite in contabilità semplificata, le disponibilità di conto corrente come da apposita documentazione fornita dagli istituti di credito accompagnata dalla autodichiarazione in forma di DSAN da parte del legale rappresentante di vincolare le somme necessarie fino al completamento del "Programma";
 - nel caso di imprese da costituire, le disponibilità di conto corrente come da apposita documentazione fornita dagli istituti di credito accompagnata dalla autodichiarazione in forma di DSAN da parte dei futuri soci di vincolare le somme necessarie fino al completamento del "Programma";
- per «delocalizzazione» si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo o di

altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

- per «variazioni soggettive» si intendono quelle che implicano una modifica dello status giuridico del «beneficiario» in seguito al trasferimento dell'azienda a un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie) o che riguardano la composizione della «rete soggetto». A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono come tali fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di rami aziendali, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, modifiche significative nella composizione della compagine sociale;
- per «variazioni oggettive» si intendono le modifiche che riguardano il «Programma ammissibile/ammesso»;
- per «variazioni sostanziali» si intendono quelle relative a qualsiasi modifica del «Programma ammissibile/ammesso» che ne alterino i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti, e che alterino le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità tali da implicare un diverso status del beneficiario, comprese quindi le «variazioni soggettive»;
- per «variazioni non sostanziali» si intendono quelle relative a qualsiasi modifica del «Programma ammissibile/ammesso», quindi introdotte successivamente alla concessione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del «Programma ammissibile/ammesso» e non costituiscono una «variazione sostanziale»;
- per l'attribuzione dei punteggi, l'«aggregazione» di operatori economici si configura allorché due o più «imprese operative» che esercitano «attività prevalente» nei codici ATECO 2025 ammissibili ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. a) del presente Avviso stipulano un «contratto di rete» ex D.L. 10.2.2009, n. 5, e ss.mm.ii. esclusivamente nella forma di «rete soggetto» ai sensi del c. 2 dell'art. 45 del D.L. n. 83 del 22.6.2012 per l'esercizio in comune dell'attività di «albergo diffuso» oggetto del Programma proposto. Nel qual caso ciascuna delle imprese «socie» deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti per le «imprese operative» ma alla «rete soggetto» si applicano le disposizioni dettate per la «nuova impresa»;
- per l'attribuzione dei punteggi, la «trasformazione» si configura:
 - a) allorché una singola «impresa operativa» che esercita «attività prevalente» in una delle attività extralberghiere previste all'art. 7, c. 2, lett. b), delle Direttive di Attuazione - «*bed&breakfast*», «*domos*», «*case per ferie*» e «*case e appartamenti vacanza*» - assume in sede di domanda l'impegno a svolgere l'attività alberghiera «albergo diffuso» oggetto del «Programma» attraverso i beni mobili e immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività extra-alberghiera. È condizione per l'adozione del provvedimento di concessione che i beni di cui sopra figurino nella disponibilità dell'impresa con destinazione alberghiera coerente per i periodi minimi di cui all'art. 18, c. 1, del presente Avviso. È altresì condizione per l'adozione del provvedimento di erogazione del saldo che venga dimostrata l'avvenuta cessazione dell'attività precedentemente esercitata;
 - b) allorché due o più «imprese operative», ciascuna delle quali esercita «attività prevalente» in una delle attività extralberghiere previste all'art. 7, c. 2, lett. b), delle Direttive di Attuazione - «*bed&breakfast*», «*domos*», «*case per ferie*» e «*case e appartamenti vacanza*» -, assumono in sede di domanda l'impegno a svolgere l'attività alberghiera «albergo diffuso» oggetto del «Programma» attraverso i beni mobili e immobili utilizzati nell'esercizio delle originarie attività extra-alberghiere. Sono condizioni per l'adozione del provvedimento di concessione che la «trasformazione» si concretizzi attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico nella cui disponibilità devono figurare i beni di cui sopra con destinazione alberghiera coerente per i periodi minimi di cui all'art. 18, c. 1, del presente Avviso e che all'atto della richiesta di saldo venga dimostrata l'avvenuta cessazione delle precedenti attività esercitate.

ART. 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del presente intervento sono pari a € 2.500.000,00 (euro duemilioni/500.000).

2. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle domande che non risultano inserite in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 12 ("imprese ammissibili ma non finanziabili") o saranno riprogrammate.
3. In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato alla MPI che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alla somma disponibile e sarà concesso soltanto nel rispetto dell'importo minimo previsto ai sensi dell'art. 6 (euro 100.000,00), previa dimostrazione di adeguata copertura finanziaria dell'intero piano di spesa (con mezzi propri o di terzi) da prodursi entro 30 giorni dalla comunicazione di esito positivo di cui al successivo art. 12, c. 8. Entro tale termine è possibile, viceversa, procedere alla rinuncia ex successivo art. 18, c. 3.
4. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità, previa deliberazione della Giunta regionale, anche attingendo da economie derivanti dal precedente Avviso.

ART. 4. SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono **presentare** la domanda a valere sul presente Avviso le Micro e Piccole Imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., in forma singola o aggregata mediante il ricorso al "contratto di rete" nella forma di "rete soggetto", che alla data di pubblicazione del presente Avviso:
 - a) sono **"operative" / "esistenti"** ed esercitano attività prevalente nelle sezioni del Codice ATECO 2025):
 - "I" ("Attività dei servizi di alloggio e ristorazione") - divisione 55 "*Servizi di alloggio*", limitatamente alle strutture ricettive come disciplinate dalla L.R. n. 16/2017 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative, con esclusione dei seguenti codici in quanto riferibili ad attività che non rientrano nella competenza dell'Assessorato del Turismo:
 - ✓ 55.20.32 "Altre case sociali di ospitalità"
 - ✓ 55.20.5 "Attività di alloggio in aziende agricole e ittiche";
 - ✓ 55.40 "Attività di servizi di intermediazione per servizi di alloggio";
 - ✓ 55.90 "Altri servizi di alloggio";
 - "I" ("Attività dei servizi di alloggio e ristorazione") - divisione 56 "*Attività di servizi di ristorazione*", con esclusione dei seguenti codici in quanto riferibili ad attività che non rientrano nella competenza dell'Assessorato del Turismo:
 - ✓ 56.11.2 "Attività di gelaterie e pasticcerie";
 - ✓ 56.11.9 "Attività di ristoranti n.c.a.";
 - ✓ 56.12.02 "Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie";
 - ✓ 56.12.03 "Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie";
 - ✓ 56.22 "Attività di servizi di catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione";
 - ✓ 56.30.04 "Attività di somministrazione di bevande a bordo di mezzi di trasporto";
 - ✓ 56.40 "Attività di servizi di intermediazione per servizi di ristorazione";
 - "O" ("Attività amministrative e servizi di supporto") – divisione 79 "*Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse*";
 - b) non sono costituite e/o non risultano attive (di seguito **"nuove imprese"**).

Entro i termini di chiusura per la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 10, c. 7, è possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente.

ART. 5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. **Alla data di presentazione della domanda:**

a) l' **"impresa operativa"** / proponente deve:

- essere regolarmente costituita e risultare attiva nel registro delle imprese con codice ATECO 2025 prevalente tra quelli ammissibili di cui al precedente art. 4;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023, art. 124, Regio Decreto 16.3.1942, n. 267, art. 186-bis, e, a partire dal 16 maggio 2022, dall'art. 95 del medesimo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155;
- non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- non rientrare tra quelle che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- non essere incorsa nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, c. 2, lett. d), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da contributi, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o comunque o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- non aver superato, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, il limite previsto dal medesimo in materia di aiuti «de minimis» nell'arco dei 3 anni precedenti la data di richiesta del presente aiuto, anche tenuto conto di eventuali operazioni straordinarie (quali fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda) e di aiuti automatici che non risultino ancora registrati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA);
- non essere beneficiaria di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione o di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo di cui al presente Avviso siano superiori alla spesa massima sostenuta;
- non operare nei settori previsti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. L'impresa che opera sia nei settori esclusi sia in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831, deve garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
- essere in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» e ss.mm.ii.;
- avere la copertura del fabbisogno finanziario del "Programma";
- non aver avviato i lavori relativi al Programma oltre i 12 mesi antecedenti la pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
- avere la piena disponibilità dell'immobile oggetto del "Programma", come precisato al successivo art. 6, punto 4, lett. b);
- attestare la localizzazione degli immobili nei quali si svolge o si svolgerà l'attività in "centro storico" come individuato dagli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda, mediante apposita documentazione rilasciata dal Comune nel quale gli stessi insistono;
- (ove ricorra) attestare il possesso dei requisiti minimi di classificazione "albergo diffuso 3 stelle" ex Legge regionale 28.7.2017, n. 16, art. 13 e relative "Direttive di attuazione";
- presentare una sola domanda per Comune di ubicazione dell'albergo diffuso, pena l'inammissibilità;
- (ove ricorra) impegnarsi a stipulare il "contratto di rete" nella forma di "rete soggetto" entro i 30 giorni

di cui al successivo art. 12, c. 8. Ogni impresa facente parte della “rete soggetto” può presentare una sola domanda per Comune di ubicazione dell'albergo diffuso, pena l'inammissibilità. Le imprese, di cui deve essere fornita la denominazione e gli altri dati necessari alla loro precisa identificazione, non devono risultare associate o collegate tra loro;

- (ove ricorra) impegnarsi ad aprire la sede operativa in Sardegna in data antecedente la prima richiesta di erogazione;
- non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi il “Programma” nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda sul sistema SIPES e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento;
- non risultare beneficiaria a valere sul precedente Avviso per la “Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche Tipologia turistico ricettiva “Albergo diffuso” approvato con Determinazione del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese n. 29856/1373 del 10.7.2025”. In caso contrario, in sede di domanda l'impresa deve dichiarare che il “Programma” presentato a valere sul presente Avviso non è il medesimo per il quale ha ottenuto il beneficio sull'Avviso precedente, pena l'inammissibilità della nuova domanda;
- essere in regola con le previsioni di cui all'art. 14, L.R. n. 5/2016 e ss.mm.ii.³;
- attestare di aver stipulato, entro i termini di legge vigenti, apposita polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici (quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature commerciali, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 101 e seguenti, della Legge n. 213/2023;
- al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna (Sistema Regione) che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti dell'azienda che ha reso la dichiarazione, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- impegnarsi a rispettare le regole di informazione e pubblicità dell'intervento, come definite nel “Disciplinare”;
- impegnarsi a non modificare la destinazione d'uso dei beni la cui spesa sarà riconosciuta ammissibile nell'ambito dell'intervento secondo quanto disposto dal successivo art. 18 (pertanto, anche a non destinare l'uso ad altra attività d'impresa svolta), nonché a mantenerli nell'attivo dell'impresa beneficiaria, ad eccezione dell'ipotesi in cui i beni acquistati con il contributo previsto dal presente Avviso siano sostituiti con altri della medesima tipologia aventi funzionalità migliorative, previa specifica richiesta di autorizzazione da inviare all'Amministrazione regionale e sua approvazione;

b) la “nuova impresa” / proponente deve:

- presentare una sola domanda per Comune di ubicazione dell'albergo diffuso, pena l'inammissibilità della stessa;
- assumere l'impegno di costituirsi ed iscriversi nel registro delle imprese con codice ATECO 2025 55.10 entro i 30 giorni di cui al successivo art. 12, c. 8, in una delle seguenti forme giuridiche:

a) impresa individuale;

³ “... la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e delle loro società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, ad eccezione degli enti locali come individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle aziende sanitarie del territorio regionale, è subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva”.

- b) società;
- attestare la copertura del fabbisogno finanziario del “Programma”;
- attestare la precisa individuazione dell’immobile oggetto del “Programma” come precisato al successivo art. 6, punto 4, lett. b);
- attestare la localizzazione degli immobili nei quali si svolge o si svolgerà l’attività in “centro storico” come individuato dagli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda, mediante apposita documentazione rilasciata dal Comune nel quale gli stessi insistono;
- (ove ricorra) assumere l’impegno di stipulare il “contratto di rete” nella forma di “rete soggetto” entro i 30 giorni di cui al successivo art. 12, c. 8. Ogni soggetto proponente, impresa in forma singola o rete soggetto, può presentare una sola domanda per Comune di ubicazione dell’albergo diffuso, pena l’inammissibilità. Le imprese, di cui deve essere fornita la denominazione e gli altri dati necessari alla loro precisa identificazione, non devono risultare associate o collegate tra loro;
- (ove ricorra) assumere l’impegno di aprire una sede operativa in Sardegna in data antecedente la prima richiesta di erogazione;
- impegnarsi a rispettare le regole di informazione e pubblicità dell’intervento, come definite nel “Disciplinare”;
- impegnarsi a non modificare la destinazione d’uso dei beni la cui spesa sarà riconosciuta ammissibile nell’ambito dell’intervento secondo quanto disposto dal successivo art. 18 (pertanto, anche a non destinare l’uso ad altra attività d’impresa svolta), nonché a mantenerli nell’attivo dell’impresa beneficiaria, ad eccezione dell’ipotesi in cui i beni acquistati con il contributo previsto dal presente Avviso siano sostituiti con altri della medesima tipologia aventi funzionalità migliorative, previa specifica richiesta di autorizzazione da inviare all’Amministrazione regionale e sua approvazione.

2. Ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione:

- a) le **imprese proponenti** devono previamente confermare i requisiti dichiarati e gli impegni assunti in sede di domanda e attestare altresì:
 1. di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora in regime di contabilità semplificata, di aver attivato un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del “Programma”;
 2. (ove ricorra) l’identità dei soci e, in caso di quote di capitale intestato a società fiduciarie o società estere, la precisa identità dei fiduciari e soci ed i dati anagrafici identificativi delle persone fisiche titolari delle quote societarie delle imprese socie;
 3. (solo “nuove imprese”, compresa la “rete soggetto”) di essersi costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- b) le **imprese proponenti** devono, inoltre:
 1. essere Micro o Piccole imprese;
 2. (solo “imprese operative”) essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 3. (solo “imprese operative”) essere in regola con la normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del D.Lgs. 218/2012;
 4. dimostrare la disponibilità di tutti gli immobili dell’unità produttiva oggetto del “Programma ammissibile”, con le specifiche di cui al successivo art. 6, c. 4, lett. b);
 5. dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie, diverse dal contributo, previste a copertura del “Programma ammissibile”;
 6. (ove ricorra) produrre idonea documentazione comprovante la stipula del “contratto di rete” nella forma di “rete soggetto”.

3. Ai fini dell’adozione del provvedimento di erogazione delle agevolazioni le “imprese” devono confermare i requisiti di cui al presente articolo, c. 1 e 2, nonché:

- avere sede operativa in Sardegna;

- adempiere a quanto previsto dal successivo art. 14 e dall'allegato "Disposizioni per la rendicontazione ed erogazione";
 - (solo "imprese operative") in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023, trasmettere copia del contratto di assicurazione per calamità naturali ed eventi catastrofali avente a oggetto le immobilizzazioni materiali dell'impresa, pena la decadenza dall'agevolazione e la revoca del contributo concesso;
 - (solo "nuove imprese") dimostrare la disponibilità degli immobili ai sensi di quanto disposto al successivo art. 6, c. 4, lett. b).
4. In caso di partecipazione in forma aggregata tutte le imprese aderenti alla "rete soggetto" devono essere in possesso dei requisiti previsti per le "imprese operative".
 5. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo, con eccezione di quanto diversamente disposto e di quelle che devono essere acquisite dalla pubblica amministrazione, può essere attestato o con documenti probanti aventi validità giuridica o con dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente / beneficiaria ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (di seguito "DSAN"), pena la decadenza o il rigetto della domanda o la revoca del beneficio concesso.
 6. L'impresa, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, assume l'impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della domanda che incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., aggiornando la relativa dichiarazione. In particolare, l'impresa deve garantire il mantenimento delle prescrizioni di cui all'art. 10, c. 2, del presente Avviso.
 7. La non veridicità dei dati / informazioni dichiarati/e può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
 8. Gli elenchi puntuali della documentazione da produrre nelle diverse fasi e per ciascuna tipologia di proponente / beneficiario sono rinvenibili negli allegati al presente Avviso.

ART. 6. PROGRAMMA D'INVESTIMENTO / INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Il "Programma" deve descrivere con chiarezza la situazione dell'impresa (anche costituenda), le tappe essenziali e gli obiettivi specifici realisticamente conseguibili e tali da garantire, in assenza di eventi imprevedibili, la redditività e l'equilibrio finanziario secondo lo schema predisposto (Allegato "Programma d'investimento").
2. Al termine del "Programma ammissibile" devono essere sostenute le spese approvate e conseguiti gli obiettivi previsti. L'albergo diffuso deve risultare pienamente operativo in data antecedente l'adozione del provvedimento di erogazione del saldo.
3. Il "Programma ammissibile" deve comprendere unicamente spese capitalizzabili consistenti in:
 - a) Investimenti Produttivi, qualificabili come attivi materiali e immateriali (IP) quali, a titolo esemplificativo, le progettazioni, l'acquisto di immobili, la realizzazione di opere murarie, l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, comprese le dotazioni hardware e software, impianti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico innovativo, incluse le spese di installazione strettamente connesse alla messa in opera dell'investimento;
 - b) Servizi di cui al "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese" della Regione Autonoma della Sardegna approvato con determinazione del Centro regionale di programmazione n. 5325/564 del 1.7.2025.
4. Ai fini dell'ammissibilità:
 - a) l'unità produttiva / albergo diffuso esistente o da avviare deve avere / prevedere un livello di classificazione minimo pari a 3 stelle ai sensi della L.R. 16/2017 e delle relative "Direttive di attuazione";
 - b) **gli interventi devono riguardare suolo e immobili nella disponibilità del proponente, che risultano siti in "centro storico" negli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda.** Tale disponibilità deve essere attestata all'atto della presentazione

della domanda e supportata alla data di concessione del beneficio con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, locazione finanziaria o comodato, debitamente registrati e trascritti.

- b.1) Nell'ipotesi che alla data di presentazione della domanda il bene oggetto del "Programma" non sia ancora nella piena disponibilità dell'impresa, deve essere prodotto un accordo vincolante tra le parti, preliminare alla stipula del contratto definitivo con il quale saranno perfezionati, rispettivamente, il trasferimento di proprietà o diritto reale di godimento, la locazione o il comodato. Posto che ai sensi del presente Avviso è agevolabile unicamente il costo di acquisto dell'immobile che comporta il trasferimento di proprietà, mentre le altre operazioni possono essere portate unicamente a dimostrazione della disponibilità dello stesso, nell'ipotesi di locazione finanziaria alla data di presentazione della domanda il bene deve essere nella disponibilità dell'impresa in forza di un contratto perfezionatosi in data antecedente.
- b.2) Qualora il "Programma" sia realizzato su un immobile non di proprietà dell'impresa proponente, ferma restando la dimostrazione della sua disponibilità, deve essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dello stesso, salvo nel caso in cui il titolo preveda esplicitamente tale assenso. Tale dichiarazione deve essere contenuta anche nell'accordo preliminare di cui in precedenza.
- b.3) La disponibilità del bene deve essere provata per una durata residua pari a almeno 5 anni successivi la data erogazione del saldo;
- c) l'unità produttiva oggetto del "Programma" deve essere conforme alle normative vigenti, ovvero il suolo e gli immobili devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da DSAN che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione, deve essere prodotta una DSAN attestante la sussistenza delle condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità. In ogni caso, la documentazione attestante la conformità deve essere prodotta con la prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione del contributo;
- d) il "Programma" deve essere tecnicamente fattibile, ovvero deve essere in grado di garantire una tempistica di avvio e di realizzazione degli interventi coerente sia con gli investimenti previsti sia con l'eventuale attività già in essere nell'arco temporale di realizzazione. In particolare, il Soggetto istruttore verifica le condizioni per l'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi e autorizzatori non posseduti alla data di presentazione della domanda ma necessari per la realizzazione del "Programma" in coerenza con le disposizioni urbanistico-edilizio-paesaggistiche e ambientali vigenti;
- e) il "Programma" deve essere sostenibile economicamente e finanziariamente, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali ed ai costi gestionali. In particolare, ove possibile, il Soggetto istruttore verifica l'esistenza di un Patrimonio Netto positivo, di un cash flow della gestione caratteristica > 1 , di un margine di struttura secondario positivo e di un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato $> 5\%$;
- f) il "Programma" deve avere la copertura finanziaria del 100%. Tale copertura deve essere attestata in sede di domanda e deve essere comprovata, al netto del contributo, con idonea documentazione prima dell'adozione del provvedimento di concessione ex successivi artt. 12 e ss., pena la decadenza;
- g) il "Programma" non deve prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione.
5. Non è ammissibile un "Programma" consistente:
- a) (*imprese esistenti*) in interventi di ordinaria manutenzione e/o in investimenti di mera sostituzione, quali l'ammodernamento della struttura (compreso l'adeguamento degli impianti e la manutenzione di fabbricati), la sostituzione degli arredi o delle attrezzature;
- b) (*imprese esistenti*) nel mero incremento della capacità ricettiva certificata / risultante alla data di presentazione della domanda a superficie destinata invariata, ovvero l'incremento della capacità ricettiva dovrà essere correlato all'ampliamento della superficie destinata nel rispetto della normativa di riferimento per l'esercizio dell'attività ricettiva. Tale ampliamento dovrà essere dichiarato in fase di

presentazione della domanda e successivamente dimostrato con apposita documentazione all'atto della prima richiesta di erogazione;

- c) nel solo acquisto di immobili e/o in in sole opere murarie e assimilate, incluso l'acquisto di impianti destinati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

6. Le voci nelle quali si compone il "Programma ammissibile" non possono superare, sia in sede di domanda sia a consuntivo, i massimali di seguito indicati rispetto al valore complessivo / totale dello stesso:

Voci del Programma	Max % sul totale del Programma
Investimenti Produttivi	100%
Servizi da "Catalogo dei servizi"	40%

7. Il valore del "Programma ammissibile" al netto dell'IVA non può essere inferiore a euro 100.000,00 di costi e spese ammissibili e deve rispettare i medesimi massimali di cui al comma precedente.
8. Indipendentemente dalle spese ammissibili e dal contributo concesso, dovrà essere realizzato e rendicontato l'intero "Programma ammissibile".
9. La copertura finanziaria deve essere attestata e dimostrata per l'intero "Programma ammissibile" come definito all'art. 2, comprensivo di IVA ai sensi del successivo art. 9, c. 7, lett. o), e può avvenire con "mezzi propri" dell'impresa, con finanziamenti di terzi, con il contributo concedibile o con una combinazione delle diverse fonti.

ART. 7. DURATA / TERMINE DEL PROGRAMMA

1. **Il termine massimo per la conclusione del "Programma ammissibile" è di 24 mesi dalla data di avvio e comunque entro e non oltre il 31.5.2028 (periodo di ammissibilità).**
2. Le spese si intendono sostenute nel periodo di ammissibilità se ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
- a) l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto, convenzione, lettera di incarico o simile) è sorta non oltre i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
 - b) il titolo di spesa relativo è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità quale risulta dal provvedimento di concessione;
 - c) il giustificativo di pagamento relativo a ciascun titolo di spesa è stato eseguito (data della valuta beneficiario) entro il termine di presentazione della rendicontazione come risultante dal combinato disposto di cui al precedente comma ed il successivo art. 14.
3. Il beneficiario, fermi restando i limiti dei 24 mesi e/o del 28.02.2028 di cui al c. 1, può ottenere una proroga fino a un massimo di 6 mesi previa istanza motivata avanzata alla struttura competente almeno 2 mesi prima della data di conclusione approvata con la concessione.

ART. 8. REGIME AMMISSIBILE, INTENSITÀ E CUMULABILITÀ

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L del 15.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», sino all'importo massimo di euro 300.000,00 per singolo beneficiario e per "impresa unica".

Con riferimento al rispetto del massimale "de minimis", si evidenzia che, in conformità alla normativa unionale, il calcolo definitivo del triennio mobile e la verifica del rispetto del plafond dei 300.000,00 euro verranno effettuati d'ufficio dall'Amministrazione regionale attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prendendo come riferimento a ritroso la data di adozione del provvedimento di concessione. Pertanto, qualora nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di adozione del provvedimento di concessione, il proponente dovesse beneficiare

di ulteriori aiuti in regime “de minimis” (ivi inclusi crediti d'imposta o aiuti fiscali automatici non ancora registrati su RNA) tali da determinare il superamento del massimale comunitario, l'Amministrazione Regionale procederà:

- al taglio parziale del contributo a fondo perduto richiesto per la quota che non trova capienza nel plafond residuo;
- alla non ammissibilità / decadenza totale della domanda qualora il plafond non abbia alcun margine residuo.

È fatto obbligo al beneficiario di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale qualsiasi ulteriore aiuto “de minimis” ottenuto nelle more della conclusione dell'istruttoria.

2. Gli aiuti sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto impianti, calcolato sulle spese ammissibili ad agevolazione effettuate con modalità diretta, fino all'intensità massima riportata nella tabella sottostante:

<i>Tipologia investimento</i>	<i>Intensità</i>
Categoria A (sistemazione del suolo, indagini geognostiche, acquisto di immobili, opere murarie e assimilate, compresi gli impianti generali)	25%
Categoria B (acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, compresi i “mezzi mobili”) Categoria C (progettazioni, direzione lavori, ecc.) Categoria D (Catalogo dei Servizi)	100%

3. In seguito all'istruttoria di cui al successivo art. 13, il “contributo concedibile” sarà calcolato nel rispetto dei commi precedenti e non potrà essere in valore assoluto superiore al “contributo richiesto” in sede di domanda.
4. Con particolare riferimento al “cumulo”, gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso:
 - a) sono regolati da quanto disposto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - b) sono cumulabili con le agevolazioni che non costituiscono aiuti di Stato a condizione che siano rispettate le regole delle relative basi giuridiche (Leggi, Regolamenti o Circolari).
5. Gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato” e smi.

ART. 9. SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Tutte le spese ammissibili devono essere espressamente e strettamente pertinenti al Programma approvato, con esso coerenti e congrue e funzionali agli obiettivi indicati.
2. Le imprese beneficiarie devono tenere una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere in maniera chiara ed univoca le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al Programma approvato.
3. Sono ammissibili le seguenti spese nella misura in cui sono necessarie alla finalità del Programma:
 - a) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
 - b) progettazioni ingegneristiche e simili;
 - c) acquisto di immobili;
 - d) opere murarie e assimilate;

- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50% del loro valore. Qualora macchinari, impianti ed attrezzature varie siano già di proprietà dell'impresa "operativa", sono ammissibili le spese di rewamping (spese per l'aggiornamento tecnologico e rifunzionalizzazione, tra cui componenti, manodopera, software dedicati e interventi accessori funzionali all'aggiornamento), se finalizzati a:
 - I. incrementare la produttività e l'efficienza energetica;
 - II. migliorare la qualità del servizio e la sicurezza dei lavoratori;
 - III. prolungare il ciclo di vita utile degli impianti;
 - IV. ridurre l'impatto ambientale;
 - V. favorire l'attuazione dei principi dell'economia circolare, riducendo il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti;
 - f) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie);
 - g) mezzi mobili, tipologia "golf car" e similari, "ibridi" o "elettrici", purché identificabili singolarmente, esclusivamente funzionali all'erogazione del servizio alberghiero, dimensionati alla capacità ricettiva, destinati esclusivamente al trasporto degli ospiti e dei loro bagagli e attrezzati per i soggetti diversamente abili;
 - h) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal Programma.
4. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi di cui al "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese" della Regione Autonoma della Sardegna approvato come da ultimo con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 5325/564, del 1 luglio 2025.
5. In relazione alle spese, si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
- a) gli attivi di cui al comma 3, lett. e), f) e g) devono essere nuovi;
 - b) l'acquisto può riguardare anche "macchinari, impianti ed attrezzature varie"(comma 3, lett. e) usati, purché:
 - il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e confermi che lo stesso non ha beneficiato nel corso degli ultimi cinque anni di un contributo nazionale o comunitario;
 - sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che:
 - i. il prezzo non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;
 - ii. le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
 - c) l'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto iscritto negli appositi albi, attestante che le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
 - d) le progettazioni ingegneristiche e simili, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui al comma 3, lett. d);
 - e) la parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, è ammessa nel limite massimo del 10% del "Programma ammissibile" e comunque nella misura massima di 15 mq per addetto;

- f) le attrezzature d'ufficio devono essere ricondotte a nuovi effettivi utilizzatori / addetti che il Programma prevede di incardinare stabilmente nell'impresa e non possono riferirsi a posizioni lavoro e utilizzatori già presenti in organico nei 12 mesi precedenti l'avvio lavori;
 - g) gli investimenti destinati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili nel limite del fabbisogno dell'impresa come stimato a regime.
6. Le spese per essere considerate ammissibili devono:
- a) essere effettivamente sostenute a decorrere dai 12 mesi precedenti la pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e purché alla data di presentazione della domanda il Programma non sia concluso;
 - b) derivare da contratto o altro atto equivalente ai sensi degli articoli 1321 e ss. del Codice Civile;
 - c) giustificati da fattura o documento contabile di valore probatorio equivalente anche a fini fiscali;
 - d) essere pagate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e addebitate sul conto corrente bancario intestato all'impresa beneficiaria.
7. Non sono comunque ammissibili:
- a) le spese relative all'ordinaria manutenzione (quali l'adeguamento degli impianti e la manutenzione di fabbricati) e/o alla mera sostituzione degli arredi e/o delle attrezzature non funzionali al raggiungimento degli obiettivi e non interamente ammortizzati/e;
 - b) le spese per l'adempimento ad obblighi di legge o a normative di settore già in vigore;
 - c) i costi derivanti da auto-fatturazione da parte del beneficiario;
 - d) le spese inerenti l'incremento della capacità ricettiva certificata / risultante alla data di presentazione della domanda in assenza dell'incremento della superficie destinata nel rispetto della normativa vigente;
 - e) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:
 - dal legale rappresentante, dai soci o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi di amministrazione della stessa, o dal coniuge o da parenti entro il terzo grado dei soggetti di cui sopra,
 - da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero il coniuge o i parenti entro il terzo grado dei soggetti degli stessi;
 - f) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da parte di imprese, società, enti con rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, ovvero le spese inerenti i beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di registrazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - g) l'acquisizione di un'unità produttiva esistente;
 - h) le commesse interne di lavorazione anche se capitalizzate;
 - i) le spese di funzionamento in generale, ivi incluse quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, materiali di consumo, notarili, per beni destinati al leasing operativo e quelle relative all'attività di rappresentanza e comunque tutte le spese non capitalizzate;
 - j) le spese relative a beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria;
 - k) le spese in servizi di consulenza che siano continuativi o periodici connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale e legale e le spese di pubblicità;
 - l) le spese per la predisposizione della domanda e delle rendicontazioni a valere sul presente Avviso;
 - m) i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA;
 - n) le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento, compresi i pagamenti in contanti;

- o) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta unicamente nel caso in cui la stessa non sia recuperabile.

ART. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna - SIPES – all'indirizzo <https://sipes.regione.sardegna.it/>.
2. Il soggetto proponente per presentare la domanda deve disporre di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS- o SPID o CIE) e, pena la non ammissibilità della stessa:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97;
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, c. 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e specificato nel D.P.C.M. 13 gennaio 2004.
3. La domanda si compone, pena esclusione, della documentazione riportata per ciascuna tipologia nei relativi Allegati da firmare digitalmente a cura del legale rappresentante (i file in formato di calcolo – tipo excel – devono essere firmati digitalmente senza modificarne il formato, utilizzando la modalità CADES).
4. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei necessari poteri di firma, con allegazione della procura speciale.
5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo⁴; gli estremi della marca di bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi.
6. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'accesso al sistema e la successiva presentazione della domanda costituiscono condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.
7. La data di apertura della piattaforma SIPES per la presentazione delle domande sarà comunicata con successivo avviso pubblicato sul sito della Regione Sardegna, almeno 7 giorni prima. L'avviso individuerà altresì la data di chiusura della stessa piattaforma.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 11. TIPOLOGIA DI PROCEDURA DI SELEZIONE

1. L'intervento è attuato con procedimento valutativo "a graduatoria", secondo quanto stabilito dall'art. 13, c. 2, del D.Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025 e smi.

ART. 12. MODALITÀ E TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Le domande sono avviate a istruttoria a partire dal giorno successivo a quello di chiusura dell'Avviso secondo l'ordine cronologico di registrazione sul sistema SIPES.
2. L'iter di cui al successivo art. 13 di competenza del Soggetto istruttore si conclude entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dell'Avviso.

⁴ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM: SS). La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

3. Nella fase di “verifica di ricevibilità e ammissibilità” è ammesso il soccorso istruttorio nei termini di cui alla normativa vigente. Non sono sanabili omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano incerta l'identità del proponente o siano relative a elementi essenziali ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, ovvero, non è in alcun modo sanabile l'assenza dei documenti e moduli richiesti come obbligatori; alla totale mancanza dei predetti documenti e moduli è equiparata la presentazione di documenti e moduli che presentano carenze così gravi da impedire ai medesimi di svolgere la loro funzione essenziale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i principali casi in cui si configura questa ipotesi sono la mancanza di sottoscrizione digitale, il documento in bianco o illeggibile o con pagine mancanti, il documento totalmente diverso o non pertinente). Negli altri casi, l'Amministrazione o il Soggetto istruttore possono richiedere integrazioni con riferimento a documenti per i quali sia dimostrabile l'esistenza alla data di presentazione della domanda. Il Soggetto istruttore deve avanzare le suddette richieste attraverso SIPES, concedendo all'impresa proponente 10 (dieci) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla notifica per il relativo riscontro. Tali richieste sospendono il termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente comma 2. La proposta di esito istruttorio negativo della singola domanda è comunicata attraverso il sistema SIPES dal Soggetto istruttore all'Amministrazione che, espletate le verifiche di competenza, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi avvia i procedimenti di rigetto o rinvia motivatamente al Soggetto istruttore.
4. Nella fase di “valutazione” è altresì consentita una richiesta di chiarimenti/integrazioni che il Soggetto istruttore può avanzare attraverso SIPES, concedendo all'impresa proponente 20 (venti) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla notifica per riscontrare. Tale richiesta sospende il termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente comma 2. La proposta di esito istruttorio negativo della singola domanda è comunicata attraverso il sistema SIPES dal Soggetto istruttore all'Amministrazione che, espletate le verifiche di competenza, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi avvia i procedimenti di rigetto o rinvia motivatamente al Soggetto istruttore.
5. Entro il termine di cui al precedente c. 2, fermi i c. 3 e 4, il Soggetto istruttore valida attraverso il sistema SIPES l'elenco completo delle domande rispetto alle quali ha concluso l'iter di competenza ai sensi del successivo art. 13.
6. L'Amministrazione, espletate le verifiche di competenza, entro i successivi 30 giorni approva con proprio provvedimento una graduatoria provvisoria distinguendo le imprese “ammissibili e finanziabili” e le imprese “ammissibili ma non finanziabili” per carenza di risorse.
7. Il Soggetto istruttore, entro i successivi 10 giorni, trasmette a ciascuna “impresa ammissibile e finanziabile”:
 - una nota nella quale, con riferimento al “Programma”, sono distinte le spese ritenute non ammissibili e quelle costituenti il “Programma ammissibile”, con indicazione del valore complessivo di quest'ultimo ripartito tra “quota ammessa” a contributo e “quota non ammessa ma da realizzarsi obbligatoriamente”, dell'ammontare del contributo concedibile e degli eventuali subordini istruttori ai quali è condizionata la concessione;
 - l'Atto di adesione, con il quale la stessa impresa accetta l'esito istruttorio, si impegna a realizzare il “Programma ammissibile”, quindi con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria e secondo le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della domanda di agevolazione;
 - il Disciplinare.
8. Il proponente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza della domanda:
 - deve restituire l'Atto di adesione e il Disciplinare entrambi sottoscritti per accettazione e impegno;
 - deve riscontrare in merito agli eventuali subordini istruttori ai quali sono condizionate la concessione e l'erogazione dell'aiuto.
9. Entro ulteriori 20 giorni, al termine delle verifiche della documentazione trasmessa, il Soggetto istruttore conclude l'attività di propria competenza affinché rilasci l'elenco completo delle proposte, unitamente all'evidenza delle posizioni per le quali è proposta la decadenza o il rigetto nell'ipotesi di intervenute motivazioni che lo impongano.
10. Entro i successivi 20 giorni il Servizio competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

11. Entro i successivi 30 giorni il Servizio competente adotta il provvedimento di concessione a favore del singolo beneficiario. Qualora il contributo assegnato all'ultima domanda agevolabile dovesse essere erogabile solo in parte a seguito dell'esaurimento della dotazione finanziaria a disposizione si procede alla concessione di un aiuto corrispondente a dette disponibilità residue.

ART. 13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le comunicazioni inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate all'impresa proponente esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) e, nell'ipotesi di soccorso istruttorio e richieste di chiarimenti/integrazioni, utilizzando la piattaforma informativa SIPES. I provvedimenti di diniego sono adottati dall'Amministrazione Regionale nel rispetto della L. 241/90, art. 10 bis.

2. L'iter istruttorio si articola nelle fasi di seguito indicate:

- a) verifica di ricevibilità e ammissibilità. Le domande sono considerate:

- irricevibili, se trasmesse con tempistiche o modalità differenti da quanto previsto all'art. 10 del presente Avviso;
- inammissibili, se non soddisfano le condizioni / i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Avviso.

Le domande prive dei requisiti di ricevibilità e/o di ammissibilità sono rigettate con provvedimento motivato dell'Amministrazione regionale.

Le domande in possesso dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità sono avviate alla fase di "valutazione" attraverso SIPES;

- b) valutazione. I Programmi sono sottoposti a valutazione ai sensi dell'art. 6 ed i punteggi assegnati sulla base dei criteri e dei requisiti di seguito riportati:

CRITERI		REQUISITI	PUNTEGGI
A	"Aggregazione" di "imprese operative" con codici ATECO 2007 ammessi al beneficio	DUE imprese	5
		TRE O PIU' imprese	10
B	"Trasformazione" di attività ricettive extra-alberghiere "bed&breakfast", "domos", "case per ferie" e "case e appartamenti vacanza" esercitate da "imprese operative" alla data di pubblicazione del presente Avviso in attività alberghiera "albergo diffuso"	UNA impresa	5
		DUE imprese	7,5
		TRE O PIU' imprese	10
C	Livello di classificazione dell'albergo diffuso (ex art. 17, L.R. 16/2017) alla data di pubblicazione del presente Avviso e di riclassificazione al termine del "Programma ammissibile"	4 stelle	3
		4 stelle "superior"	6
		5 stelle	10
D	Ubicazione dell'albergo diffuso in un comune assegnatario della "Bandiera Blu 2025" della <i>Foundation for Environmental Education</i> (FEE) e/o iscritto nella "Rete dei Borghi caratteristici della Sardegna" (ai sensi della Deliberazione	UN requisito soddisfatto	2,5

CRITERI		REQUISITI	PUNTEGGI
	G.R. 13/43 del 7.3.2025) e/o, alla data di presentazione della domanda, facente parte degli "Itinerari Culturali" del Consiglio d'Europa e/o nel cui territorio insiste un sito UNESCO iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale	DUE O PIU' requisiti soddisfatti	5
E	Offerta / realizzazione di "servizi aggiuntivi / complementari", previsti in seguito alla realizzazione del "Programma ammissibile"	Servizi dedicati alla cura, al benessere e alla salute del corpo solo se rivolti alle persone alloggiate (centro fitness, palestra, spa, terme, centri benessere, solarium)	6
		Locale per il ricovero di biciclette e officina per manutenzione e piccole riparazioni	2
		Biciclette in numero almeno pari alla metà della capacità ricettiva	2
F	"Accessibilità", conseguente alla realizzazione del "Programma ammissibile", ulteriore rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività e per il conseguimento delle stelle	Servizio di trasporto clienti adeguato alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, offerto gratuitamente con mezzi a emissioni zero dalla sede principale alle singole unità abitative, al parcheggio / taxi o stazione / fermata pubblica prossima, e viceversa	4
		"Accessibilità" ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989, art. 3, c. 3.1-3.2-3.3. Per l'attribuzione del punteggio il riferimento è la L.R. 16/2017 e le relative Direttive di Attuazione, art. 4, c. 4 "Strutture ricettive a accessibilità universale"	12,5
G	"Eco sostenibilità", conseguente alla realizzazione del "Programma ammissibile". Per i requisiti da soddisfare per l'attribuzione del punteggio il riferimento è la L.R. 16/2017 e le relative Direttive di Attuazione, Allegato F	Gestione della struttura: deve essere soddisfatto almeno 1 sottocriterio su 2	1,5
		Energia: devono essere soddisfatti almeno 8 sottocriteri su 16	1,5
		Gestione delle acque: devono essere soddisfatti almeno 4 sottocriteri su 8	1,5
		Rifiuti e scarichi: devono essere soddisfatti almeno 3 sottocriteri su 6	1,5

CRITERI		REQUISITI	PUNTEGGI
		Trattamento acque reflue: devono essere soddisfatti i 2 sottocriteri	1,5
		Tutela del paesaggio e della biodiversità: devono essere soddisfatti almeno 4 sottocriteri su 8	1,5
		Gestione della luce e del rumore: devono essere soddisfatti i 2 sottocriteri	1,5
		Albergo diffuso "ecosostenibile"	12,5
H	"Cofinanziamento", al netto della quota obbligatoria relativa alle spese di cui alla cat. A (75% ex art. 8, c. 2), calcolato come segue: $\frac{[(\text{spese ammissibili cat. A+B+C+D} - 75\% \text{ spese ammissibili cat. A} - \text{contributo}) / \text{spese ammissibili totali}] \times 100}{5}$ Ai fini del calcolo del punteggio, per "contributo" si intende il valore inferiore tra quello richiesto in sede di domanda ("contributo richiesto") e quello risultante dagli esiti istruttori ("contributo concedibile")	5% ≤ cofinanziamento < 10%	1
		10% ≤ cofinanziamento < 15%	2
		15% ≤ cofinanziamento < 20%	3
		20% ≤ cofinanziamento < 25%	4
		25% ≤ cofinanziamento < 30%	5
		30% ≤ cofinanziamento < 35%	7,5
		cofinanziamento ≥ 35%	10
I	Cantierabilità	Programma ammissibile realizzato per almeno il 50% ovvero Programma ammissibile che si conclude entro 10 mesi dall'adozione del provvedimento di concessione ex art. 12, c. 11	10

⁵ Esempi:

Programma ammissibile come da esito istruttorio	Es. A	Es. B
Spese ammissibili cat. A+B+C+D (a)	€ 200.000	€ 200.000
(di cui € 100.000,00 cat. A)		
- 75% cat. A (b)	- € 75.000	- € 75.000
Spese ammissibili al netto 75% cat. A (a-b)	€ 125.000	€ 125.000
Contributo (c)	€ 125.000	€ 75.000
Calcolo % per l'attribuzione del punteggio [(a-b-c)/a]*100	0,00%	25,00%
Punteggio	0	20

CRITERI		REQUISITI	PUNTEGGI
		Programma ammissibile consistente in sole forniture e servizi che si conclude entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento di concessione ex art. 12, c. 11	20

A parità di punteggio prevale, ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente art. 12, c. 6 e 10:

- la domanda avente per oggetto un "Programma ammesso" non destinatario dei benefici di cui all'Avviso per la "Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche Tipologia turistico ricettiva "Albergo diffuso", approvato con Determinazione del Servizio programmazione e finanziamenti alle imprese n. 29856/1373 del 10.7.2025;
- l'ordine di presentazione della domanda.

ART. 14. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE

1. Il contributo concesso è erogato secondo le seguenti modalità:

- a) una anticipazione, erogabile su richiesta dell'impresa beneficiaria, da presentare entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione, **nella misura massima del 50% del contributo correlato alle spese ammissibili previste dal cronoprogramma a partire dalla data di avvio e fino alla data del 31.12.2027**, garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, attivare nelle modalità indicate nel presente articolo,
o, in alternativa,
un acconto a stato avanzamento lavori (SAL), previa domanda da presentarsi al raggiungimento del 50% dell'attuazione dell'investimento complessivo, subordinatamente alla verifica della rendicontazione in termini di spese effettivamente sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria e debitamente giustificate;
- b) un'erogazione a saldo, da richiedersi, pena decadenza dall'agevolazione concessa, entro due mesi dalla data prevista per la conclusione del Programma. L'importo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione o di SAL. In sede di erogazione del saldo, ove l'anticipazione non debba essere restituita in tutto o in parte, l'amministrazione regionale provvedere allo svincolo della fideiussione.

2. L'erogazione a saldo del contributo è altresì subordinata:

- alla dimostrazione della piena operatività dell'albergo diffuso oggetto del "Programma ammesso" entro la data ultima di chiusura del medesimo (31.05.2028), attraverso le comunicazioni di apertura previste dalle disposizioni vigenti;
- alla stipula (per le "nuove imprese") ed alla vigenza (per le "imprese esistenti") della polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 101 e seguenti, della Legge n. 213/2023.

3. L'erogazione del contributo nella misura indicata nel provvedimento di concessione è condizionata alle risultanze dell'istruttoria in merito all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. A tal fine l'Amministrazione regionale verifica:

- a) la regolarità rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- b) la documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente);
- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola *Deggendorf*) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato;

- d) mediante visura camerale, l'avvenuta localizzazione dell'unità operativa nel territorio della Regione Sardegna (se non verificato prima).
4. Ai fini della liquidazione dell'anticipazione il beneficiario allega alla richiesta la garanzia fideiussoria o assicurativa in formato digitale di pari importo, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia prevede espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del Codice Civile e operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale. La garanzia cessa di avere effetto alla data di conclusione del Programma con erogazione del saldo finale.
 5. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse tramite il sistema SIPES, sul quale devono, altresì, essere inseriti tutti i documenti, i giustificativi di pagamento e le dichiarazioni richieste ai fini della rendicontazione del "Programma ammissibile" e dell'erogazione delle agevolazioni.
 6. Le disposizioni relative alla rendicontazione del "Programma ammissibile", compresa la documentazione a supporto, sono riportate nel relativo Allegato "Disposizioni per la rendicontazione ed erogazione" che verrà adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso e reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina dedicata.

ART. 15. VARIAZIONI SOGGETTIVE

1. Le "variazioni soggettive" di cui al precedente art. 2 riguardano il "beneficiario".
2. Le variazioni soggettive devono intervenire in data successiva all'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione; in caso contrario la domanda non è ammissibile.
3. Le variazioni soggettive che intervengano nel corso di realizzazione del "Programma ammissibile" e fino all'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo, devono essere preventivamente comunicate, corredate da adeguata motivazione e documentazione, al Soggetto istruttore e autorizzate dall'Amministrazione regionale. Il Soggetto istruttore procede all'istruttoria di dette variazioni, con particolare riferimento alla permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità. In caso di esito negativo dei controlli è disposta la revoca / decadenza della concessione.
4. Le variazioni soggettive che comportano l'estinzione del beneficiario originale e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del "Programma ammissibile" ad un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, devono essere comunicate all'Amministrazione entro 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione unitamente alla richiesta di subentro, alla dichiarazione da parte del subentrante di possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso ed all'impegno dello stesso a continuare a esercitare l'attività imprenditoriale svolta dall'impresa beneficiaria originaria. Ai fini del subentro l'impresa beneficiaria subentrante è tenuta alla sottoscrizione dell'Atto di adesione. In caso di esito negativo dei controlli in merito alle dichiarazioni rese è disposta la revoca / decadenza della concessione.
5. Ove le variazioni soggettive intervengano in data successiva all'erogazione del saldo, il subentrante assume l'obbligo alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060.
6. Nelle ipotesi di revoca / decadenza totale o parziale dell'agevolazione concessa l'impresa beneficiaria subentrata è tenuta alla restituzione delle somme erogate, anche ove le stesse siano state liquidate in favore dell'impresa beneficiaria originaria.
7. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della procedura.
8. La variazione della dimensione aziendale del beneficiario successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

9. Le variazioni conseguenti a operazioni societarie che interessano le imprese aderenti alla "rete soggetto" devono essere comunicate nelle forme e nei termini indicati nei commi precedenti. La variazione discendente dalla rinuncia di uno o più imprese "socio" deve essere comunicata al Soggetto istruttore e può essere autorizzata dall'Amministrazione regionale unicamente ove siano confermati il possesso da parte dell'aggregazione delle condizioni di ammissibilità e dei relativi punteggi, il conseguimento dei relativi risultati e l'idoneità delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto alla realizzazione del "Programma ammissibile" ed all'esercizio dell'attività di "albergo diffuso".

ART. 16. VARIAZIONI OGGETTIVE

1. Qualunque modifica al "Programma ammesso", ovvero a quello "approvato", anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi, comporta la rideterminazione di questi ultimi. Se il punteggio complessivo risulta inferiore a quello assegnato all'ultima richiesta utilmente collocata in graduatoria o se la modifica che interviene antecedentemente alla sua conclusione impatta sulla finanziabilità, anche parziale, l'Amministrazione procede alla revoca dell'agevolazione.
2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, sono tuttavia ammissibili le seguenti "variazioni non sostanziali", apportate successivamente alla concessione, da comunicare al Soggetto istruttore ed all'Amministrazione, senza necessità di approvazione a parte di quest'ultima:
- a) variazioni per ogni singola tipologia di spesa fino a uno scostamento non superiore al 20% dell'importo ammesso per la stessa;
 - b) sostituzione dei beni previsti con altri simili o equivalenti.

Qualora le suddette "variazioni non sostanziali" emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l'effettiva portata. Resta ferma la facoltà del beneficiario di richiederne preventivamente l'approvazione all'Amministrazione attraverso il Soggetto istruttore.

3. Le "variazioni non sostanziali" che comportino scostamenti superiori al limite di cui al comma precedente e sino al 40% delle spese ammissibili e quelle "sostanziali" devono essere adeguatamente motivate ed essere oggetto di espressa autorizzazione. A tal fine l'impresa beneficiaria, entro il termine di 3 mesi precedenti la data di conclusione del "Programma ammesso", presenta al Soggetto istruttore la relativa richiesta, unitamente a una sintetica relazione dalla quale si evinca il mantenimento degli obiettivi originari e dell'impianto complessivo del Programma rimodulato, la motivazione degli scostamenti previsti e il prospetto dei costi riformulato. Ai fini dell'autorizzazione, il Soggetto istruttore verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Programma rimodulato, la permanenza dell'organicità, della funzionalità e dei requisiti sostanziali posti alla base della concessione delle agevolazioni e ne dà comunicazione all'Amministrazione regionale. Il Soggetto istruttore può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali assegnando un termine non superiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento autorizzatorio.

In caso di proposta di esito positivo, l'Amministrazione regionale, previa verifica, comunica all'impresa beneficiaria l'accoglimento della richiesta. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

Nel caso di proposta di esito negativo, l'Amministrazione regionale, previa verifica, comunica all'impresa beneficiaria il relativo mancato accoglimento con l'invito a realizzare il "Programma ammesso".

Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente o di mancata presentazione della stessa, in qualunque fase riscontrata, sono comunque fatte salve le eventuali spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché, non incorrendo in una delle cause di revoca, l'impresa beneficiaria si impegni formalmente a completare il "Programma ammesso" con proprie risorse finanziarie.

4. Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute comunque congrue, pertinenti e ammissibili comporti una riduzione della spesa complessiva autorizzata – di cui al "Programma ammesso" - maggiore del 40% si procederà alla revoca del contributo, salvo che il "Programma ammesso" realizzato, verificato quanto disposto al c. 1 del presente articolo, sia organico, funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi che ne hanno consentito l'ammissibilità.
5. In nessun caso le variazioni possono comportare un aumento del contributo concesso.

6. **La variazione del cronoprogramma deve essere effettuata tassativamente entro il 31/01 di ciascun esercizio a pena di inammissibilità della spesa, accedendo alla piattaforma SIPES secondo le modalità operative che saranno successivamente rese note.**

ART. 17. CONTROLLI

1. Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, direttamente o attraverso i propri delegati, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali può sottoporre il "Programma ammesso" a verifica amministrativa e/o in loco (controllo) in merito all'effettiva attuazione dell'investimento, al fatto che le relative spese siano state effettivamente sostenute e/o che le attività siano state realizzate, nonché alla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte in sede di domanda e di istruttoria.
2. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei 5 (cinque) anni successivi alla data di liquidazione del saldo.
3. L'esito negativo dei controlli comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità alle autorità competenti.

ART. 18. REVOCA / DECADENZA E RINUNCIA

1. Oltre alle ipotesi riportate nei precedenti articoli, l'Amministrazione provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso ovvero dichiara la decadenza dallo stesso ex art. 75, D.P.R. n. 445/2000 e smi, ed avvia l'eventuale procedura di recupero nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale:
 - a) quando i beni agevolati sono distolti dalla specifica destinazione turistico alberghiera o comunque alienati, ceduti o distratti prima che siano trascorsi i seguenti periodi, calcolati dalla data di erogazione del saldo:
 - beni immobili: 5 anni. Il vincolo deve essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari da effettuarsi a spese del beneficiario, il quale ha l'obbligo, altresì, di trasmettere copia autentica dell'atto, munito degli estremi di registrazione e trascrizione, entro tre mesi dalla stipula;
 - beni mobili: 3 anni;
 - b) in caso di cessazione dell'attività o nel caso in cui l'impresa beneficiaria trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dall'unità produttiva oggetto di agevolazione entro 5 anni a far data dall'erogazione del saldo;
 - c) nel caso in cui l'impresa beneficiaria nei 3 anni a far data dall'erogazione del saldo eroghi il servizio alberghiero per un periodo inferiore a 7 mesi su base annua come risultante dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
 - d) in seguito all'accertamento di inadempienze delle disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione nel presente Avviso, nel provvedimento di concessione, nell'Atto di adesione e nel Disciplinare;
 - e) qualora si accerti che lo stesso è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - f) in caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del contributo concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il Programma approvato nei tempi previsti e comunque entro il termine ultimo di cui all'art. 7;
 - g) qualora l'impresa beneficiaria non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari o in tutto o in parte non rispondenti al vero o incompleti per fatti insanabili imputabili alla stessa impresa;
 - h) nell'ipotesi che soggetto il proponente / beneficiario non garantisca la funzionalità della PEC e/o non comunichi tempestivamente eventuali modifiche.
2. Ai sensi dell'art. 17, c. 4, del D.Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025 e smi, gli importi erogati dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento determinato dalla banca centrale europea vigente alla data di adozione del provvedimento di revoca, calcolato per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Qualora ricorrano le fattispecie ivi previste, il predetto tasso è incrementato di 5 punti percentuali. L'ammontare degli interessi è determinato

in via provvisoria alla data di adozione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia, per quanto applicabile, al contenuto del richiamato art. 17. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

- 3 Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del Programma approvato, nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria, deve comunicare tale volontà tramite posta elettronica certificata al Soggetto istruttore ed all'Amministrazione regionale, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto percepito e degli eventuali interessi,

ART. 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La struttura competente per l'attuazione del presente Avviso è l'Assessorato del Turismo, artigianato e commercio – Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese.
2. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Bertoleoni, Coordinatore del Settore "Programmazione".

ART. 20. INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
2. La Regione Autonoma della Sardegna - con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P.IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale - è titolare del trattamento dei dati personali dei proponenti e beneficiari ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Avviso.
3. La Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è in capo all'Ufficio Speciale Responsabile della Protezione dati del Sistema Regione i cui riferimenti, reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l'URP della Presidenza, sono: +39 0706065735; rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it.
4. I proponenti, ai fini della partecipazione all'Avviso, devono dichiarare, in sede di domanda sul sistema SIPES, di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 21. COMUNICAZIONI

- Il beneficiario deve trasmettere tutte le comunicazioni e la documentazione inerente il "Programma" esclusivamente tramite l'apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (SIPES).
- Per le funzionalità non supportate dalla piattaforma, o per comunicazioni inerenti a variazioni e/o a rinunce, il beneficiario comunicherà alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, artigianato e commercio all'indirizzo P.E.C. tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it e ad altro indirizzo del Soggetto istruttore che sarà comunicato a seguito dell'ammissione al beneficio.

ART. 22. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it, sul quale saranno pubblicate anche eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. Gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it fino al 15° giorno precedente la data di chiusura dell'Avviso.

4. Alle richieste di cui al comma precedente, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti, verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” / F.A.Q. sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella pagina relativa all'Avviso fino al 10° giorno precedente la data di chiusura dell'Avviso.
5. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. può essere esercitato mediante motivata istanza indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, artigianato e commercio – Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari (CA), oppure all'indirizzo di posta elettronica tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it.
6. L'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 13.3.2013, n. 33 e ss.mm.ii. può essere esercitato mediante motivata istanza indirizzata all'indirizzo di posta elettronica tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it.

ART. 23. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Gli interventi a favore delle MPMI sono realizzati nel rispetto delle norme e disposizioni di seguito elencate:
 - Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
 - Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 " Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160"
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184>
 - Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 “Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie”, art. 14, comma 13
<https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2024/06/LR2023-17.pdf>
 - Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 “Norme in materia di Turismo” e successive modifiche e integrazioni
<https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2024/05/LR2017-16.pdf>
 - Deliberazione Giunta Regionale n. 14/7 del 13.4.2023 “Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali. Approvazione preliminare” e relativi allegati (successivamente approvata in via definitiva senza modifiche con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/39 del 1.6.2023)
<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/64582>
 - Deliberazione Giunta Regionale n. 15/26 del 30.5.2024 “Modifica delle Direttive approvate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/39 del 1° giugno 2023, concernente “Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali. Approvazione definitiva”. Modifica dell'art. 16, comma 1 (Norma transitoria per la classificazione delle strutture alberghiere esistenti). Approvazione preliminare” (successivamente approvata in via definitiva senza modifiche con Deliberazione Giunta Regionale n. 28/10 del 31.7.2024)
<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/70520>
 - Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e integrazioni
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2016-02/Decreto_Ministeriale_numero_236_14-06-1989_all_1.pdf
 - “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese” della Regione Autonoma della Sardegna approvato con determinazione del Centro regionale di programmazione n. 5325/564 del 1.7.2025

<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/175144168481866>

2. Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione dei documenti di Programmazione di seguito elencati:
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 dell'8 aprile 2026 "Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali e delle imprese turistiche per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli "alberghi diffusi", di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Aggiornamento delle Direttive di attuazione. Approvazione definitiva.

<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/74139>
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e alle Disposizioni attuative della Legge n. 488/1992.

ART. 24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie relative ai provvedimenti adottati in attuazione del presente Avviso e aventi ad oggetto la concessione dei contributi sono devolute alla giurisdizione del Tribunale amministrativo Regionale della Sardegna, salva la proponibilità di ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.
2. Salvo modifiche normative in materia di riparto della giurisdizione, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate alla giurisdizione del giudice ordinario e il foro competente è individuato in quello Cagliari.